

IV. Esso determina il luogo preciso in cui debba eseguirsi.

V. L'inoculato vi resta finchè sia interamente scomparsa ogni traccia di vaiuolo.

VI. Le vesti, con quant'altro possa essere stato in contatto dell'inoculato durante il corso del vaiuolo, debbono essere purgate nel modo, che sarà particolarmente prescritto nell'atto della riportata licenza.

VII. L'inoculazione del vaiuolo umano non sarà mai praticabile nelle Città, Borghi, e luoghi popolati.

VIII. Li Medici, e Chirurghi che in contravvenzione alle discipline di sopra espresse si prestassero all'inoculazione suddetta, soggiacciono alla pena della sospensione per un anno dall'esercizio della professione rispettiva, la quale sarà resa nota al Pubblico.

Il Ministro dell'Interno rende note le suddette discipline ordinate dal Governo, ed incarica li Prefetti, Vice-Prefetti, le Autorità Dipartimentali, e Comunali, e chiunque sia incaricato degli oggetti di Polizia e Sanità, d'invigilare alla piena loro osservanza ed esecuzione.

V I L L A

Vismara Segretario Centrale.